

STATUTO
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Art. 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche e integrazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "La Gilda degli Avventurieri APS", da ora in avanti denominata "associazione". La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Sede legale

L'Associazione ha sede nel comune di Albano Laziale in Via Sant' Ambrogio 37 – 00041

Art. 3 - Scopo sociale

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, proponendosi in particolare di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà culturale, e di iniziative socio educative e culturali al fine di aumentare il benessere della collettività attraverso forme innovative di integrazione e creazione di nuove ed efficaci sinergie al servizio delle persone.

L'associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- promuovere la cultura del gioco "intelligente". Per gioco "intelligente" si intende qualunque forma di attività ricreativa di rilevante livello cognitivo e relazionale che permetta la socializzazione fra persone tramite la condivisione di un sistema di regole e obiettivi, nati con lo scopo dell'invito al ragionamento e/o all'apprendimento di determinate realtà. In particolare vengono riconosciuti come giochi intelligenti: il gioco da tavolo, di carte, di ruolo, di logica, di strategia, tridimensionale, di simulazione e astratto;
- promuovere, divulgare e diffondere lo studio, la conoscenza, la pratica e la cultura del gioco, inteso come passatempo intelligente, momento di socialità e divertimento, occasione

di contatto con persone e culture diverse, confronto sportivo e intellettuale, percorso di miglioramento personale;

- l'associazione si propone, inoltre, di rendersi disponibile alla collaborazione con le scuole o altri istituti con finalità di istruzione per l'organizzazione di giornate o specifici eventi formativi, allo scopo di promuovere attraverso la dimostrazione e la partecipazione a sessioni di "gioco intelligente" la cultura dell'inclusione, del rispetto del prossimo, del fair play, della socializzazione e, con la realizzazione di sessioni a tema attraverso giochi con specifica ambientazione, anche approfondimenti in ambito storico, artistico, civico, logico, matematico e scientifico, al fine di promuovere l'interesse per la cultura e stimolare la curiosità nei confronti dell'apprendimento;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale sopra indicate e nel rispetto delle peculiarità delle stesse così come declinate ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117 del 2017, l'Associazione potrà realizzare, sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra le altre le seguenti attività:

- promuovere attività scolastiche ed extrascolastiche, seminari, percorsi formativi e informativi in favore di scolaresche di ogni ordine e grado, progetti di pre e post scuola;
- l'organizzazione di incontri ludici, tornei, eventi e mostre, proiezioni di film e diapositive ed ogni altra attività inerente le Arti Ludiche ed i Giochi da Tavolo e di Società;
- supporto scolastico ad attività didattiche logistiche ed organizzative per le scuole di ogni ordine e grado;
- piattaforme informatiche per sostenere l'incontro tra domanda ed offerta;
- istituire centri e sedi secondarie nelle quali raggiungere l'oggetto sociale;
- provvedere all'edizione ed alla diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, vademecum e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività dell'associazione sia in forma cartacea che digitale;
- organizzare e promuovere manifestazioni culturali a carattere divulgativo per far conoscere l'associazione, convegni, conferenze, tavole rotonde, meetings e ogni altra manifestazione atta a raggiungere le finalità istituzionali, sia in ambiente pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto, presso scuole ed enti pubblici e privati;

- diffondere e promuovere progetti territoriali inerenti allo scopo sociale;

L'associazione potrà partecipare a tutti i bandi pubblici, ivi compresi quelli del Fondo Sociale Europeo, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra.

L'associazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle attività, della collaborazione di figure professionali altamente qualificate; potrà collaborare con gli Enti locali territoriali quali Comuni, Città Metropolitane, Regioni, Ministeri, comunità montane e Università, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o partecipazioni a bandi e concorsi. Inoltre, l'associazione potrà collaborare con altre associazioni, enti o società aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'adesione all'associazione è libera, le cariche sociali sono elette su base democratica ed è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

gprv

LB

Ma

Ma

gpr

Ma

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4 - *Patrimonio*

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni;
- da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici, persone fisiche o soggetti giuridici;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati in egual misura dai fondatori.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

È comunque facoltà dei soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 - *Esercizio sociale, bilancio e libri sociali*

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni

dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio di esercizio, con le modalità e secondo gli schemi previsti dalle disposizioni di legge vigenti per gli enti del Terzo settore.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Comunicazione scritta al presidente
- Comunicazione durante l'assemblea soci

ASSOCIATI

Art. 6 - Gli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano domanda e vengano accettati

SP
LB
42
LB & MA Z GP DE

dagli organi sociali secondo la procedura dettagliata al successivo art. 7.

Gli associati hanno diritto all'accesso all'Associazione, all'uso delle strutture ricreative disponibili, e alla partecipazione alle attività. Gli associati partecipano alla vita associativa nelle forme previste dal presente statuto e sono impegnati al rispetto dello statuto stesso e degli eventuali regolamenti sociali.

Gli associati sono tenuti al versamento puntuale delle quote associative stabilite, nonché al pagamento dei contributi deliberati dal Consiglio direttivo per la partecipazione a specifiche attività organizzate dall'associazione. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- ordinari;
- onorari;
- fondatori;
- operativi;
- sostenitori.

Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo. Le quote dovute, nonché le relative modalità di versamento, potranno essere definite dal Consiglio direttivo anche in relazione alla differente partecipazione degli associati alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Gli associati onorari (persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota.

Gli associati fondatori sono le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo. Sono considerate soci operativi, le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Sono associati sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota a favore dell'Associazione.

Tutti gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto e dei regolamenti associativi in vigore.

Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall'Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili.

Art. 7 - Ammissione degli associati

Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante deve:

- presentare la domanda, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo;
- essere di specchiata moralità;
- pagare la quota di ammissione stabilita.

L'associato, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento sociale, nonché gli atti normativi ed i regolamentari delle associazioni cui l'ente è affiliato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

Si perde la qualifica di socio:

- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dall'Associazione, o

che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata;

– per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l'associato moroso decaduto dalla relativa qualifica.

Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi dovranno sottoporsi alle norme del precedente art. 7.

Gli associati morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate.

L'associato radiato può presentare domanda di riammissione alla società solo dopo 5 anni dalla radiazione.

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere legalmente in persona del Presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

A carico degli associati il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

– l'ammonizione;

– la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;

– la radiazione.

In via cautelare, in attesa di convocazione del Consiglio direttivo, con il voto a maggioranza di due Consiglieri, potrà essere adottato il provvedimento disciplinare della sospensione della frequenza alla sede e alle attività sociali di uno o più associati, per un periodo massimo di 15 giorni. Il provvedimento assunto deve essere ratificato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento sanzionatorio cautelare.

AMMINISTRAZIONE

Art. 9 - Consiglio direttivo

L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio direttivo composto da non meno di tre componenti eletti dall'Assemblea fra tutti gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento

delle quote associative; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri eletti dall'Assemblea nominano nel loro ambito il Presidente possono inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del loro ambito.

Il Consiglio direttivo dura in carica 4 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Se nel corso del quadriennio vengono a mancare Consiglieri eletti dall'Assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni.

Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa, in caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo.

Ogni componente il Consiglio direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

Art. 10 - Elezioni del Consiglio direttivo

L'elezione del nuovo Consiglio direttivo avviene nel corso dell'Assemblea ordinaria che si tiene nell'ultimo anno di mandato del Consiglio direttivo in carica. Il Consiglio direttivo entrante assumerà la responsabilità del sodalizio a partire dal 1° gennaio successivo.

Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi Consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione del sodalizio. Il rendiconto dell'ultimo anno verrà elaborato e presentato all'Assemblea dal Consiglio uscente.

Art. 11 - Attività e poteri del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed all'ammontare delle quote associative.

Il Consiglio direttivo potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Presidente del Collegio dei revisori, qualora nominato.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- curare il buon andamento dell'Associazione, e redigere, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico dell'Associazione che dovrà essere sottoposto per approvazione all'Assemblea;
- accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci;
- adottare provvedimenti disciplinari;
- determinare la misura delle quote associative, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza;
- approvare il programma dell'Associazione e quello per l'organizzazione degli eventi, corsi, convegni etc...;
- deliberare la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- stabilire le norme per la partecipazione alle attività associative;
- decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i soci; inoltre il Consiglio direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall'obbligo del versamento della quota associativa;
- aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse, a seconda

dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 12 - Legale rappresentante

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo rettifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEA

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, oppure mediante affissione sulla bacheca dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale.

Art. 14 - Rendiconto consuntivo

L'Assemblea delibera sul rendiconto consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sullo scioglimento e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 15 - Diritto di intervenire all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota.

Il voto è singolo.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 16 - Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17 - Costituzione

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza diretta o per delega della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Presidente Onorario

L'Assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente Onorario.

Il Presidente onorario può essere scelto tra i soci dell'Associazione o anche al di fuori della compagine associativa. Egli svolge esclusivamente funzioni di pubbliche relazioni e non ha poteri né di firma né di rappresentanza dell'Associazione.

Il presidente onorario partecipa ai lavori degli organi associativi senza diritto di voto

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione ed obbligo di devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e le decisioni inerenti la devoluzione del patrimonio sono assunte dall'Assemblea straordinaria all'uopo convocata, la quale delibera con il voto

favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tali maggioranze rimangono obbligatorie anche in casi di seconda convocazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo settore con finalità analoghe.

L'Assemblea determinerà le norme per la conservazione di eventuali premi o riconoscimenti intrasmissibili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 20 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

CONTROVERSIE

Art. 21 - *Controversie*

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura; il loro lodo sarà inappellabile.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – *Rinvio alle leggi in materia di Terzo Settore*

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

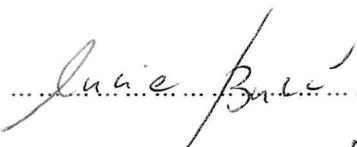
Il Presidente

Sig. Casali Daniele


.....

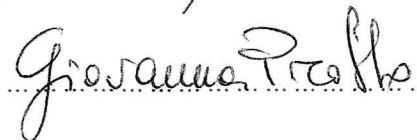
Il segretario

Sig.ra Burlò Lucia


.....

Il Tesoriere

Sig.ra Probbo Giovanna


.....



